

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. CARMEN MUSURACA
AVV. ANTONIO COMMISSO
DOTT. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 30/10/2020

Oggetto: “Decreto Ristori” – Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020](#)) il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante ulteriori misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica (“**Decreto Ristori**”). Tra le misure approvate si segnalano alcune disposizioni di interesse per il mondo sportivo e associativo.

✓ **Disposizioni a favore dei collaboratori sportivi (art. 17)**

Il Decreto Legge prevede per il mese di novembre 2020 un'indennità pari a 800 euro riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. in favore degli operatori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, le ASD e le SSD che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno *“cessato, ridotto o sospeso la loro attività”*.

Le domande degli interessati (non già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità ex art. 96 del Decreto Legge “Cura Italia”) sono presentate a Sport e Salute S.p.A. con le modalità individuate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, e che saranno rese note tramite il sito istituzionale della società.

Ai soggetti già beneficiari per i suddetti mesi di tale indennità, la medesima è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

Si segnala che al fine di risolvere alcune difficoltà attuative emerse in sede di erogazione dell'indennità in favore dei collaboratori sportivi per il mese di giugno 2020, il Governo ha chiarito che si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non successivamente rinnovati dando così accesso al beneficio.

✓ **Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3)**

Viene **istituito il Fondo per il sostegno delle ASD e delle SSD**, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, da assegnare al Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di garantire un supporto economico in favore delle ASD e SSD che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

I criteri di ripartizione e le modalità di erogazione delle risorse saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport.

✓ **Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 1)**

Il Governo ha inteso introdurre il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** ai soggetti titolari di partita IVA (attiva alla data del 25 ottobre) che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai DPCM emanati nel mese di ottobre 2020. Tali settori economici sono individuati da codici ATECO riportati nella [tabella di cui all'Allegato 1](#) al Decreto Legge in commento. Ulteriori codice ATECO potranno essere previsti con Decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che, con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2020** sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**.

Si prevede che per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del D.L. "Rilancio" il nuovo contributo venga **accreditato direttamente** sul conto corrente bancario o postale. In tal caso il suo ammontare è determinato come quota del contributo già erogato, pertanto si calcola, applicando al contributo già percepito, la percentuale spettante per ciascun codice ATECO.

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti con i codici ATECO così individuati che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Per tali soggetti, l'ammontare del contributo è determinato **applicando la percentuale prevista per il rispettivo codice ATECO al contributo minimo di 1.000 euro** per le persone fisiche e di **2.000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Di seguito i codici ATECO che hanno maggiore attinenza con il comparto sportivo e associativo con relativa percentuale di maggiorazione rispetto a quanto previsto dal D.L. Rilancio:

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport- 200,00%
931110- Gestione di stadi - 200,00%
931120 - Gestione di piscine - 200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti - 200,00%
931190- Gestione di altri impianti sportivi nca - 200,00%
931200- Attività di club sportivi -200,00%
931300- Gestione di palestre - 200,00%
931910- Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi - 200,00%

931999 - Altre attività sportive nca - 200,00%

949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca – 200,00%

960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) – 200,00%

Si segnala, tra gli altri, che il codice ATECO 855100, riferito ai “corsi sportivi e ricreativi”, non è ricompreso nella tabella allegata al Decreto che, però, ribadiamo potrà essere aggiornata con provvedimento ministeriale.

Tale contributo viene riconosciuto altresì ai soggetti che non erano riusciti a presentare l’istanza ai sensi dell’art. 25 del predetto decreto “Rilancio”, nel corso dei 60 giorni individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate riaprirà il canale web per consentire solo a tali soggetti di presentare la predetta istanza e, successivamente, calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo.

In ogni caso, l’importo del contributo del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Si segnala che i controlli dei dati dichiarati in fase di presentazione dell’istanza saranno successivi all’erogazione del contributo stesso, con previsione, in caso di contributo in tutto o in parte non spettante, del recupero tramite l’applicazione di sanzioni che vanno dal 100 al 200% del totale del contributo ricevuto, maggiorate dai connessi interessi. In tal caso si applica altresì l’art. 316 *ter* del codice penale (“*indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*”).

- ✓ **Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 8)**

Per le imprese che operano nei settori individuati tramite codice ATECO ([Allegato 1](#)) e che hanno pertanto visto sospesa l’attività, il Governo ha inteso estendere **per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda** di cui all’art. 28 del D.L. “Rilancio” al fine di offrire un ristoro e sostenere tali soggetti indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Si segnala che il credito d’imposta spetta a condizione che i locatari e affittuari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascun mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

- ✓ **Cancellazione della seconda rata IMU (art. 9)**

Per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’[Allegato 1](#) è disposta l’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020.

Si evidenzia che l'abolizione riguarda **i soli proprietari di immobili che siano** al contempo **anche gestori delle attività beneficate**, esercitate nei medesimi immobili.

- ✓ **Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione (art. 13)**

Per i datori di lavoro privati dei settori interessati alle misure di chiusura o sospensione del DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'[Allegato 1](#) e che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono **sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020**.

I pagamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

*

Si segnala che è stato pubblicato il [Decreto Direttoriale n. 363 del 28 ottobre 2020](#) e l'[allegato Avviso 3/2020](#) con il quale si individuano le modalità attuative di parte delle risorse del **“Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore”**, incremento con il Decreto “Rilancio” di 100 milioni di euro al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle APS e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia.

In particolare, con atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato con D.M. 7 agosto 2020 n. 93, si è disposto che 50 milioni di euro delle risorse del Fondo siano destinate al **sostegno delle attività di interesse generale degli Enti a rilevanza nazionale**. Tale sostegno si concretizza attraverso l'erogazione di contributi volti a coprire, nei limiti della provvista finanziaria sopra indicata, la realizzazione del programma di attività degli enti beneficiari.

Con il suddetto Avviso si definiscono i criteri di accesso a tali contributi, le modalità di assegnazione ed erogazione e le relative procedure di rendicontazione del finanziamento.

Le domande di ammissione al contributo dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 novembre 2020.

*

Si ricorda che il Decreto Legge “Ristori”, le cui misure sono in vigore dal 29 ottobre 2020, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dal Parlamento pena la perdita di efficacia. Si darà conto con successive note informative dello Studio dell’*iter* parlamentare e delle eventuali modifiche apportate alle misure di interesse in sede di conversione.

Cordiali saluti

Studio Legale RMC